



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

IV° SETTORE LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

CAPITOLATO AMINISTRATIVO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI AUGUSTA ANNO 2013

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, su aree ed immobili di competenza del comune elencate nel Capitolato Tecnico Speciale, dei servizi nello stesso elencati.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata fino al completamento di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico Speciale.

ART. 3 - STIPULA DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia di accettazione delle stesse e, in particolare, delle leggi e dei regolamenti in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.

In particolare l'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente a norma degli art. 1341 e 1342 C.C., le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge de presente Capitolato.

In seguito all'aggiudicazione si addiverrà alla stesura del relativo contratto. A tal fine, l'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare mediante lettera raccomandata alla Ditta aggiudicataria la data in cui si procederà alla formale sottoscrizione del contratto in oggetto.

Se l'impresa non si presenterà entro i termini stabiliti per la stipula del contratto, l'Amministrazione potrà dichiarare l'aggiudicazione decaduta.

Il servizio inizierà, previi accordi con il responsabile del Servizio, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, ed avrà termine il quando tutte le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico speciale saranno effettuate.

ART. 4 – OBBLIGHI

La Ditta appaltatrice sarà tenuta a provvedere agli interventi di derattizzazione e disinfestazione nei luoghi e secondo le indicazioni e modalità del Capitolato Speciale Tecnico.

La Ditta appaltatrice sarà obbligata ad impegnare, per l'espletamento del servizio, personale idoneo e autorizzato, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo secondo l'inquadramento professionale in misura non inferiore a quella Stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.

La ditta dovrà presentare prima della stipulazione del contratto la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali Assicurativi e Infortunistici. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata prima dell'emissione di ogni fattura, ove sia richiesto dal Comune.

Il responsabile Comunale del Servizio ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione del benessere al pagamento.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertati direttamente o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà alla Ditta appaltatrice e, se nel caso, anche dall'Ispettorato competente, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se l'Appalto è in corso di esecuzione, ovvero se lo stesso è ultimato, alla sospensione del pagamento a saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

L'inosservanza delle leggi e delle disposizioni in materia di lavoro contenute nel presente articolo e nel Capitolato Speciale Tecnico, determina l'immediata risoluzione del contratto senza nessuna formalità.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi a corpo, fatti salvi i corrispettivi per gli interventi di emergenza, e comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente Capitolato e non potrà essere variato in aumento per tutta la durata del contratto.

La Ditta appaltatrice, qualora e ove si presentasse una situazione di emergenza segnalata dal Responsabile del Servizio, si impegna a modificare, senza variazione al corrispettivo di cui sopra, la tempistica degli interventi già

programmati in date successive, anticipando tali trattamenti, senza per questo posticipare o modificare i trattamenti nelle altre località.

ART. 6 – ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere il servizio, del presente capitolato, o ridurre la prestazione conformemente a quanto previsto dal Dlvo 163/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta appaltatrice, in tal caso, dovrà provvedere su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi agli stessi patti e condizioni del contratto.

La presente ipotesi sarà, comunque, attuabile entro i limiti del 20% dell'importo contrattuale.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Il Comune nominerà un Responsabile del Procedimento referente unico della Ditta in relazione agli interventi di derattizzazione e di disinfestazione previsti e per concordare le modalità e tempi di effettuazione degli interventi di emergenza ed i controlli necessari.

Il Responsabile dovrà anche verificare il rispetto degli obblighi del presente capitolato rilevando le inadempienze della Ditta aggiudicataria al fine di disporre sulla applicazione delle penali e sulla risoluzione del contratto.

Il Responsabile dovrà siglare le fatture presentate dalla Ditta per il pagamento e la contabilità e/o rendicontazione dei lavori effettivamente svolti, nel rispetto del programma e degli interventi ordinati, la cui sottoscrizione avrà valore di benessere al pagamento.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONI

Tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione del presente servizio, comprese quelle per la circolazione di automezzi in spazi o percorsi riservati ad altri e l'accesso a spazi chiusi, devono essere chieste a totale cura e spese della Ditta appaltatrice; lo stesso dicasi nel caso in cui si debba preventivamente informare le componenti autorità.

Qualora sia necessario utilizzare delle chiavi per l'accesso alle strutture in oggetto di disinfestazione (parchi e giardini pubblici recintati, cortili delle scuole e di altri edifici comunali in genere, etc.) salvo eventuale non dovuta collaborazione di personale del Comune di Augusta, sarà cura della Ditta provvedere in merito, rispettare le modalità e gli orari di accesso concordati con i responsabili delle strutture stesse, rispondere di eventuali problemi od inconvenienti connessi con l'accesso alle aree in oggetto.

ART. 9 – INADEMPIENZE E PENALI.

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, di quanto indicato negli articoli del presente Capitolato, negli atti di gara e in caso di cattiva o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà facoltà del Comune di Augusta applicare, a suo insindacabile giudizio, penalità dell'importo variabile da seconda della tipologia del disservizio, del mancato e/o del tardivo adempimento; inoltre il servizio non svolto secondo le prescrizioni del presente Capitolato comporterà per la Ditta la ripetizione degli interventi.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, la Ditta appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile Tecnico del Comune di Augusta, all'infrazione contestata ed al pagamento di una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, da graduarsi in rapporto alla gravità e alla recidività dell'inadempienza.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo telefax e/o lettera raccomandata A.R. dell'inadempienza, alla quale la Ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 giorni dal ricevimento della predetta nota.

La penale così determinata sarà comunicata formalmente alla Ditta e dedotta dall'importo della fattura in fase di liquidazione.

Indipendentemente da quanto previsto dal successivo articolo, qualora la Ditta appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente gli interventi, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale degli interventi omessi dall'assuntrice stessa alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

ART. 10 – RISOLUZIONE

L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale e indicati all'art. 4 determina l'immediata risoluzione del contratto senza nessuna formalità. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'assuntrice con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l'assuntrice, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali. In particolare il Comune di Augusta può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario (v. successivo art. 15);

- in caso di cessione del contratto (v. successivo art. 18);
- nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell'aggiudicazione;
- nel caso in cui nell'esecuzione del servizio non vengono rispettate le modalità operative previste dal Capitolato Speciale Tecnico;
- in caso di violazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato speciale.

Ove l'Ente ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestare per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 10 giorni per le contro-deduzioni.

Decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART.11 – FALLIMENTO- SUCCESSIONE

Nel caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto si riterrà risolto a pieno diritto a far data da giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per L'Amministrazione Comunale di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'Ente la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno dall'Amministrazione Comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Quest'ultima garanzia fideiussoria assorbe quella già prestata a titolo provvisorio.

In caso di mancata prestazione della garanzia fideiussoria da parte dell'aggiudicatario, l'Appaltante revoca l'affidamento dei lavori, acquisendo la cauzione prestata dall'Aggiudicatario ed aggiudica i lavori all'offerente che segue nella graduatoria finale. La garanzia è prestata al fine di coprire gli oneri per l'eventuale mancato od imperfetto adempimento dei lavori e permane negli effetti sino alla conclusione del servizio.

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valore e resterà in atto fino alla conclusione del servizio e, comunque, finché non sia eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

ART. 13 – PAGAMENTI

Le liquidazioni verranno effettuate a cadenza bimestrale, sulla base del prezzo globale offerto. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Augusta. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo di ogni singola fattura che per poter essere liquidata dovrà essere debitamente vistata dal Responsabile del Servizio a comprova della regolarità dell'effettuazione degli interventi di disinfezione e di derattizzazione, eseguiti nel rispetto del programma e degli interventi d'emergenza ordinati. Non verranno comunque pagati gli interventi non effettuati, anche se previsti dal Piano e non si procederà alla liquidazione nel caso in cui non risultasse la regolarità contributiva.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' vietata la cessione, anche parziale del contratto.

La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 15 - SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 del DLgs. 163/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs.163/06, l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto la Ditta è obbligata a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI.

Ai sensi del Dlvo 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Augusta.

ART. 17 – ASSICURAZIONE INFORTUNI E DANNI.

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi e dovrà

BV

stipulare una polizza assicurativa "multirischio", per l'intera durata del servizio, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, con un massimale per sinistro, di valore adeguato al rischio connesso all'esercizio dell'attività oggetto del Capitolato. Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico della Ditta aggiudicataria.

Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al Servizio Igiene Pubblica e Privata nei tempi e nei modi che saranno indicati nella comunicazione di aggiudicazione, prima della stipulazione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Per la risoluzione delle controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 19 – SPESE, IMPOSTE E TASSE.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese, le imposte, e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

ART. 20– RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai Regolamenti in vigore.

Augusta, li 21 GIU 2013

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE
Ing. Carmelo Bramato

